

**COMUNE DI MONTENERO VAL COCCHIARA**

Provincia di Isernia

**DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE****n. 15 del 29-06-2020****OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2020**

L'anno *duemilaventi* il giorno *ventinove* del mese di *Giugno* con inizio alle ore 13:10 in continuazione nella sala adunanze.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta ordinaria di seconda convocazione i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

|    | <i>Cognome e Nome</i>              | <i>Carica</i>      | <i>Partecipazione</i> |
|----|------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1  | <b>ZUCHEGNA FILIPPO</b>            | <b>PRESIDENTE</b>  | Presente              |
| 2  | <b>MAROTTA CARMEN</b>              | <b>CONSIGLIERE</b> | Presente              |
| 3  | <b>FABRIZIO ELISABETTA</b>         | <b>CONSIGLIERE</b> | Presente              |
| 4  | <b>CASERTA NORMEO</b>              | <b>CONSIGLIERE</b> | Assente               |
| 5  | <b>GONNELLA MARCO</b>              | <b>CONSIGLIERE</b> | Presente              |
| 6  | <b>PEZZETTA LIBERATO</b>           | <b>CONSIGLIERE</b> | Presente              |
| 7  | <b>DI GIOVANNI WILLIAM ANTONIO</b> | <b>CONSIGLIERE</b> | Assente               |
| 8  | <b>CENTRACCHIO MAURO</b>           | <b>CONSIGLIERE</b> | Assente               |
| 9  | <b>CORSI ALESSANDRO</b>            | <b>CONSIGLIERE</b> | Assente               |
| 10 | <b>CAIAZZA LORENZO</b>             | <b>CONSIGLIERE</b> | Assente               |
| 11 | <b>ESPOSITO ANDREA</b>             | <b>CONSIGLIERE</b> | Assente               |

**PRESENTI: 5 - ASSENTI: 6**

Partecipa all'adunanza con funzioni consultive, referenti e di assistenza (art. 97, co. 4, lett. a, D.Lgs n. 267/2000) il Segretario Comunale AVV. MARIA TERESA MIRALDI. Il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. FILIPPO ZUCHEGNA nella sua qualità di Sindaco/Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al numero 4 dell'ordine del giorno.

La seduta è pubblica.



## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge di stabilità 2020 (Legge n. 160/2019), la quale ha stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, commi da 639 a 731 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 739 a 783 della medesima legge 27/12/2019, n. 160 (pubblicata in G.U. Serie Generale n. 304 del 30/12/2019 – Supplemento Ordinario n. 45);

Considerato che con l'abolizione della "IUC" viene abolita la componente "TASI" (Tributo per i servizi indivisibili), con conseguente unificazione dell'IMU e della TASI nell'Imposta Municipale Propria (IMU), per la quale viene disposta una nuova disciplina;

Visto l'art. 107, comma 2, del D.L. del 17/03/2020, n. 18, così come modificato dalla legge di conversione n. 27 del 24/04/2020 pubblicata sulla G.U. serie generale n. 110 del 29/04/2020, ha previsto, un ulteriore differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione 2020

Visto l'art. 138 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che ha allineato i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con i termini di approvazione del bilancio di previsione 2020;

Visto l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Preso atto che i presupposti della nuova "IMU" sono analoghi a quelli della precedente imposta, come si evince dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili, situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

Rilevato che, ai sensi della suddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, escludendo le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e quelle espressamente assimilate, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9;

Preso atto che ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta e, dunque ente impositore in relazione alla nuova IMU;

Rilevato che il comma 744, conferma la riserva dello Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento;

Preso atto che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D" che resta dello 0,76%;

Considerato che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il tetto dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

Visto il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e



A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5%, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale;

Visto il comma 750, che stabilisce l'aliquota base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/1994, nella misura dello 0,1%, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

Visto il comma 751, che fissa l'aliquota base allo 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e non siano in ogni caso locati, con facoltà per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino all'azzeramento, detti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino all'anno 2021, mentre saranno esenti a decorrere dall'anno 2022;

Visto il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota base per i terreni agricoli fissata allo 0,76%, con l'aumento fino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento;

Visto il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", nella misura base dello 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, di aumentarla fino all'1,06% o diminuirla fino al limite dello 0,76%;

Visto il comma 754, che indica l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei punti precedenti pari allo 0,86%, prevedendo la facoltà per i Comuni, di aumentarla fino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento;

Visto il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della L. n. 208/2015, per i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06% di cui al comma 754, fino all'1,14%, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della L. n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28, dell'art. 1, della L. n. 208/2015, con la sola facoltà per i Comuni di ridurre la maggiorazione, ed escludendo ogni possibilità di variazione in aumento

Visto il Comma 756, che dispone a decorrere dall'anno 2021, in deroga all'art. 52 del D. Lgs n. 446/1997, la possibilità per i Comuni di diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Rilevato che, ai sensi del comma 757, anche se il Comune non si intende diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla L. n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un prospetto delle aliquote;

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18/02/2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU, inizierà a decorrere dall'anno di imposta 2021 e dalla decorrenza dell'obbligo, la delibera di Consiglio Comunale priva del prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa, la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti;

Atteso che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto ad inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita Sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;



Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2020;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Richiamati:

- La Legge di Bilancio 2020 del 27 dicembre 2019 n. 160 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 304 in data 30/12/2019);
- L'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”.
- Preso atto che in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote e detrazioni d'imposta di base applicabili sono le seguenti:

**Aliquote:**

- aliquota dello 0,5 per cento per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, aliquota massima 0,6 per cento, minima 0,00%;
- aliquota dello 0,86 per cento per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili, aliquota massima 1,06 per cento, minima 0,00%;
- aliquota dello 0,1 per cento per i fabbricati rurali strumentali, aliquota massima 0,1 per cento, minima 0,00%;
- aliquota dello 0,1 per cento, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati “Beni merce”, aliquota massima 0,25 per cento, minima 0,00%;
- aliquota dello 0,76 per cento per i terreni agricoli, aliquota massima 1,06 per cento, minima 0,00%;
- aliquota dello 0,86 per cento per i Fabbricati gruppo catastale “D”, aliquota massima 1,06 per cento, minima 0,76 per cento destinata allo Stato

**Detrazioni:**

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:



- 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Ritenuto opportuno, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio, di determinare le seguenti aliquote "IMU" per l'anno 2020:

- 4,00 per mille: aliquota abitazione principale e assimilate classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7;
- 10,10 per mille: aliquota per altri immobili;
- 10,10 per mille: aliquota per fabbricati di categoria D;
- 1,00 per mille: aliquota per fabbricati rurali strumentali;
- 1,00 per mille: aliquota per immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- 10,10 per mille: aliquota per aree fabbricabili;
- Terreni agricoli – Esenti in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14/06/1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla G.U. n. 141 del 18/06/1993;
- € 200,00: detrazione dall'imposta dovuta per abitazione principale e per le relative pertinenze. Tale detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione dell'immobile;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (NUOVA IMU), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 29/06/2020, esecutiva ai sensi di legge;

Ricordato che ai sensi dell'articolo 9, lett. f) "Unità abitative assimilate all'abitazione principale" del suddetto Regolamento IMU, è stata assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata

Dato atto che dall'01.01.2020, con la Legge di bilancio 2020, Art. 1, commi 738/787 – Legge 27 dicembre 2019, non è più prevista la possibilità di assimilare un immobile ad abitazione principale e quindi per i pensionati residenti all'estero iscritti all'AIRE, tutti gli immobili posseduti in Italia sono soggetti a imposta, senza alcuna eccezione;

Visto il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 18 maggio 2020, immediatamente eseguibile;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi sulla proposta della presente deliberazione dal Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art.49, co.1, del D.Lgs.n.267/2000.

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano,

## DELIBERA



- 1) tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di approvare per l'anno 2020, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (I.M.U.), così come disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al fine di garantire gli equilibri di bilancio, e precisamente:

| N.D. | TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aliquote IMU per mille |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1    | Unità immobiliari ad uso abitativo iscritta nella categoria catastali A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono e risiedono anagraficamente e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7. Detrazione prevista € 200,00 rapportata al periodo durante il quale si protrae la destinazione | 4,00                   |
| 2    | Non costituisce presupposto dell'imposta l'unità immobiliare ad uso abitativo iscritta nella categoria catastale da A/2 a A/7 adibita ad abitazione principale o assimilata del soggetto passivo, nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7)                                                                                  | 0,00                   |
| 3    | Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata (art. 9, lett. f del Reg. Comunale)                                                                                                                                                                                               | 0,00                   |
| 4    | La base imponibile è ridotta al 50% per l'unità immobiliare ad uso abitativo iscritta in catasto nelle categorie catastali da A/2 a A/7 e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7) concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale e in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 747, lett. c della Legge 160/2019                                                             | 10,10                  |
| 5    | Unità immobiliare ad uso produttivo classificata nel gruppo catastale D, esclusa categoria catastale D/10 (la quota del 7,60 per mille è riservata allo Stato)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,10                  |
| 6    | Aree fabbricabili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,10                  |
| 7    | Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,00                   |
| 8    | Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,00                   |
| 9    | Terreni agricoli, esenti se ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla G. U. n. 141 del 18 giugno 1993                                                                                                                                                                     | ESENTI                 |
| 10   | Per le abitazioni locatate a canone concordato, riduzione di imposta al 75 per cento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,10                  |
| 11   | Per gli immobili diversi non inclusi in quelli sopra indicati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,10                  |

- 3) • di determinare le seguenti **detrazioni** per l'applicazione dell' Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2020:

a. Per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

b. Per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare (€ 200,00) applicando l'aliquota ordinaria;

- 4) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2020 e che l'imposta dovuta dovrà essere versata nel modo seguente:



- Acconto 50% entro il 16 giugno 2020 pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019;
- Saldo con conguaglio entro il 16 dicembre 2020 sulla base delle aliquote 2020 deliberate dal Comune;

5) Di dare atto che ai sensi dell'art. 177 del decreto Rilancio. DI 34/2020, sono esentati dal pagamento della prima rata della nuova IMU 2020, gli immobili destinati alle attività turistiche, solo se il proprietario dell'immobile è anche gestore dell'attività turistica;

6) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art.1 comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998 n.360 e successive modificazioni ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione ai sensi dell'art.1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede: *"le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento della finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente"*;

Successivamente, il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento ed

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con votazione favorevole unanime, espressa in forma palese per alzata di mano

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma.4, del D.Lgs n.267/2000.





---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
FILIPPO ZUCHEGNA

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
AVV. MARIA TERESA MIRALDI

---

Il Sottoscritto SEGRETARIO, certifica che la presente deliberazione:

| X | - è divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000);

| | - diventerà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000).

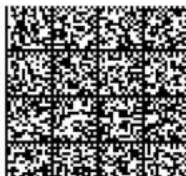
Montenero Valcocchiara, 29-06-2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
AVV. MARIA TERESA MIRALDI

---

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI MONTENERO VALCOCCHIARA ed è conservato dalla stessa, almeno fino al 26-09-2020. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: <https://cs.urbi.it/padbarcode/>







# COMUNE DI MONTENERO VALCOCCHIARA

Provincia di Isernia

## Consiglio

### Proposta n. 14 del 26-06-2020

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2020**

## PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

| ☒ FAVOREVOLE

| ☐ CONTRARIO

Montenero Valcocchiara, 26-06-2020

**IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICO - FINANZIARIA**  
ANNA MARIA PRAGLIOLA

---

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI MONTENERO VALCOCCHIARA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 20-01-2023. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: <https://cs.urbi.it/padbarcode/>





# COMUNE DI MONTENERO VALCOCCHIARA

Provincia di Isernia

## Consiglio AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

**Proposta N. 14 del 26-06-2020**

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA  
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2020**

### PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere di regolarità contabile:

☒ FAVOREVOLE

☐ CONTRARIO

☐ NON NECESSARIO

Montenero Valcocchiara, 26-06-2020

**IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICO -  
FINANZIARIA**  
ANNA MARIA PRAGLIOLA

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI MONTENERO VALCOCCHIARA ed è conservato dalla stessa, almeno fino al 20-01-2023. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: <https://cs.urbi.it/padbardecode/>



Repubblica Italiana



## COMUNE DI MONTENERO VAL COCCHIARA

Provincia di Isernia

### DELIBERAZIONE di CONSIGLIO MUNICIPALE

**ORIGINALE**

**n. 15 del 29-06-2020**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2020

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 08-07-2020 per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Montenero Val Cocchiara, 08-07-2020

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**  
AVV. MARIA TERESA MIRALDI

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI MONTENERO VAL COCCHIARA ed è conservato dalla stessa, almeno fino al 26-09-2020. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: <https://cs.urbi.it/padbarcode/>

